

Legge regionale 09 agosto 2013 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

CAPO IX

ADEGUAMENTI ULTERIORI

Art. 39

(Compensi per gli amministratori e i dipendenti di società non quotate)

1. Il compenso degli amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente della Regione.

2. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo degli organi direttivi, dei collaboratori con vincolo di dipendenza o assimilabile e dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 1 è contenuto nei limiti di cui al comma 1.

(1)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 90, comma 1, L. R. 21/2013

Art. 40

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 24/2014

Art. 41

(Riduzione dei componenti della Commissione regionale per le pari opportunità)

1. All'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<diciannove commissarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<quattordici commissarie>>;

b) alla lettera a) del comma 2 le parole <<quindici commissarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<dieci commissarie>>.

Art. 42

(Abrogazione del trattamento economico aggiuntivo della Consigliera di parità)

1. Il comma 22 dell'articolo 12 della legge regionale 27/2012 è abrogato.